



## COMUNE DI ULASSAI PROVINCIA DI NUORO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. <b>39</b> del <b>30/12/2020</b>	<b>Oggetto:</b> Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 17 D.L. n. 90/2014.
--	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **19:30** nel Centro di Aggregazione Sociale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** in sessione Urgente.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	Serra Gian Luigi	Si	
Consigliere Comunale	Orru' Antonello	Si	
Consigliere Comunale	Pilia Alberto	Si	
Consigliere Comunale	Rossi Paoletta	Si	
Consigliere Comunale	BOI MARIA	Si	
Consigliere Comunale	CANNAS ISABEL		Si
Consigliere Comunale	DEIANA FRANCO	Si	
Consigliere Comunale	MOI MICHELE	Si	
Consigliere Comunale	DEIDDA GIUSEPPE	Si	

Consiglieri presenti: **8**  
Consiglieri assenti: **1**

Assume la Presidenza **Serra Gian Luigi** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **D.ssa Murgia Maria Chiara**.

La seduta è **Pubblica**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
  - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

**PREMESSO** che con il D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), modificato e integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, prevede all'art. 20, commi 1 e 3:

*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

*3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno [...];*

**CONSIDERATO** che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del T.U.S.P., agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del T.U.S.P., con cadenza periodica annuale al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfino i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione;

**DATO ATTO** che a norma degli artt. 20 e 26 del D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii, l'amministrazione è tenuta a procedere entro il 31 dicembre 2020 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

**RICHIAMATE** le disposizioni del T.U.S.P. in base alle quali le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi - non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.4, comma 1) mentre è ammesso mantenere partecipazioni in società che producano servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) o che svolgano autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d);
- Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti(art. 20, comma 2, lettera b);
- Società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art.20, comma 2, lettera e);

**TENUTO CONTO** che:

- l'articolo 24 del T.U.S.P. nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie entro il 30 settembre 2017;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 29.09.2017 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23;
- che, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del T.U.S.P., la Delibera di ricognizione delle partecipazioni con la relativa revisione straordinaria del 2017 costituisce aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 che l'Ente ha regolarmente adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17.12.2015;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, la quale precisa che devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità, e, che fra le indirette vanno considerate solo quelle detenute dall'Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'Ente stesso;

**TENUTO CONTO** che l'EGAS, ovvero l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna del Servizio idrico integrato dell'Ambito Unico Sardegna, non è una società partecipata ma un consorzio obbligatorio fra amministrazioni comunali e provinciali, previsto dall'art 9 comma 3 della legge n. 36 del 05.01.1994, già commissariato (L.R.3/2013 e 11/2013), ora disciplinato dalla L.R. 4 febbraio 2015, n.4, con la quale è stato istituito, e che pertanto rientra tra gli enti strumentali partecipati che sono esclusi dal novero della casistica indicata dal D. Lgs 175/2016;

**CONSIDERATO** che ogni amministrazione dovrà valutare se optare per il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, ovvero se attuare uno o più di questi ultimi motivando poi sia gli interventi di riassetto che il mantenimento;

**CONSIDERATO** che:

- con Deliberazione di C.C. n. 42 del 29.12.2018:
  - si approvava la ricognizione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2017;
  - si autorizzava il mantenimento di Abbanoa S.p.A. titolata alla gestione del Servizio Idrico Integrato in quanto società che rientra nel novero delle "società che svolgono servizi di interesse generale" e pertanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
  - si procedeva all'alienazione della partecipazione alla Tossilo Tecno Service S.p.A., in quanto trattasi di società non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
  - si incaricavano i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto deliberato;
- con Nota prot. comunale n. 2167 del 15.05.2019, era stato comunicato alla Società Tossilo Tecno Service S.p.A. che il Comune di Ulassai avrebbe proceduto al diritto di recesso dalle quote azionarie della Società Tossilo Tecno Service S.p.A., ai sensi dell'art. 2437 del c.c.;
- con Deliberazione di G.C. n. 59 del 23.07.2019 avente ad oggetto "Dismissione partecipazione societaria Tossilo S.p.A., ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.":
  - si autorizzava la dismissione dell'intera partecipazione posseduta dal Comune di Ulassai nella società Tossilo Tecno Service S.p.A.: nn. azioni 82 da € 5,00 ciascuna per un valore nominale complessivo di € 410,00;
  - si precisava che si sarebbe proceduto alla dismissione sia mediante cessione delle azioni che mediante recesso dalla compagine sociale;
- con Deliberazione di C.C. n. 31 del 30.12.2019, avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 17 D.L. n. 90/2014":
  - si approvava la ricognizione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018;
  - si autorizzava il mantenimento di Abbanoa S.p.A. titolata alla gestione del Servizio Idrico Integrato;
  - si dava atto che la società sopracitata rientra nel novero delle "società che svolgono servizi di interesse generale" e pertanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
  - si dichiarava di voler procedere alla conclusione dell'iter procedurale di dismissione dell'intera partecipazione posseduta dal Comune di Ulassai nella Società Tossilo Tecno Service S.p.A.;

- si incaricavano i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto deliberato;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 70 dell'08.05.2020 (R.G. n. 167) avente ad oggetto "Dismissione per alienazione delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Ulassai nella Società Tossilo Tecno Service S.p.A. a favore del Consorzio per la Zona Industriale di Macomer. Provvedimenti" si procedeva:

- in esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 31 del 30.12.2019, alla dismissione per alienazione di nn. 82 azioni, del valore nominale di € 5,00 e per un totale complessivo di € 410,00, detenute dal Comune di Ulassai in Tossilo Tecno Service S.p.A., mediante la loro cessione, giusto l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 9 dello Statuto Sociale, in favore del socio di maggioranza il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer, con sede in Loc. Tossilo a Macomer (NU), P.IVA 00153150917;

- all'alienazione delle azioni in funzione dei poteri attribuiti al Responsabile del Servizio Amministrativo giusto Decreto Sindacale di nomina n. 5 del 01.04.2020;

- con Nota prot. n. 361 del 12.06.2020, assunta al prot. comunale n. 2722 del 12.06.2020, il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer comunicava l'avvenuta dismissione;

**ACCERTATO** pertanto, che dopo la revisione del 2015, quelle del 2017 e 2018, e a seguito della Deliberazione di C.C. n. 31/2019 suddetta, il Comune di Ulassai detiene n. 2 partecipazioni nella seguente società:

DENOMINAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTA	% DI PARTECIPAZIONE	ESITO
TOSSILO TECNOSERVICE SPA. www.tossilo.it	gestione del trattamento e smaltimento dei rifiuti	0,04%	In dismissione mediante alienazione
ABBANOIA S.P.A. www.abbanoia.it	gestione del servizio idrico integrato	0,04%	Mantenimento

**RITENUTO** doveroso in adempimento del dettato normativo procedere:

- alla ricognizione delle partecipate del Comune alla data del 31.12.2019;

- a mantenere la partecipazione ad ABBANOIA S.P.A. in quanto trattasi di servizi di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del TU n. 175/2016;

**PRESO ATTO** che l'iter procedurale di dismissione dell'intera partecipazione posseduta dal Comune di Ulassai nella Società Tossilo Tecnicoservice S.p.A. si è concluso nel corso dell'anno 2020;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata, dal Responsabile del Servizio Amministrativo come risultante negli allegati "A", "B", "C" e "D", alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, redatti secondo le indicazioni fornite negli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) in maniera congiunta da Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, e ritenuti di doverli approvare;

**CONSIDERATO** che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**ACQUISITO** il parere favorevole dall'organo di revisione economico finanziaria, allegato al presente atto sotto la lettera "E" per farne parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano

**D E L I B E R A**

**DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI APPROVARE** la revisione periodica delle società pubbliche possedute al 31.12.2019, le cui risultanze sono contenute negli allegati "A", "B", "C" e "D", alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite negli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) in maniera congiunta da Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;

**DI AUTORIZZARE** il mantenimento di Abbanoa S.p.A. titolata alla gestione del Servizio Idrico Integrato;

**DI DARE ATTO** che la società sopra citata rientra nel novero delle "società che svolgono servizi di interesse generale" e pertanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

**DI DARE ATTO** che l'iter procedurale di dismissione dell'intera partecipazione posseduta dal Comune di Ulassai nella Società Tossilo Tecnicoservice S.p.A. si è concluso nel corso dell'anno 2020;

**DI TRASMETTERE** le risultanze della ricognizione effettuata, a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

**DI DISPORRE** che:

- la presente Deliberazione sia inviata alla Società ABBANOVA S.p.A. e alla Società Tossilo Tecnicoservice S.p.A.;
- l'esito del presente piano di razionalizzazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- copia della presente Deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P..

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>Presidente del Consiglio Comunale</b> Ing. Serra Gian Luigi	<b>Segretario Comunale</b> D.ssa Murgia Maria Chiara
---	---

\*\*\*

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)</b>
VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere <b>Favorevole</b>
<b>Il Responsabile del Servizio</b> Murgia Maria Chiara

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)</b>
VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere <b>Favorevole</b>
<b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b> CHessa GIUSEPPINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Ulassai**, 11/01/2021

**Segretario Comunale**  
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **11/01/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

**Ulassai**, 11/01/2021

**Segretario Comunale**  
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Ulassai**, il \_\_\_\_\_

**Segretario Comunale**  
D.ssa Murgia Maria Chiara